

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016, n. 28-2842

L.r. n. 28/2007 - art. 12, c. 5 e 6 bis. D.C.R. n. 122 - 1540 del 19 gennaio 2016. Bando unico per l'erogazione degli assegni di studio a.s. 2014/2015 e 2015/2016. Criteri per l'attribuzione degli assegni di studio e definizione delle modalita' di gestione dello strumento di intervento, dell'importo minimo e dei termini di presentazione delle istanze.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) con la quale la Regione Piemonte sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;

visto, in particolare, l'articolo 12 della legge, che prevede che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute per:

- a) iscrizione e frequenza;
- b) libri di testo, attività integrative e trasporti;

rilevato che la stessa norma stabilisce al comma 2 che tali assegni sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare;

considerato che, in base al comma 5 della medesima disposizione, il Piano Triennale degli interventi di cui all'articolo 27 definisce, tra l'altro, le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dal comma 2 sopra citato;

visto il Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, così come modificato con le D.C.R. n. 14-36707 dell'11.11.2014 e n. 60-10487 del 17.3.2015, prorogato anche per l'anno 2016 dall'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

vista la D.C.R. n. 122 – 1540 del 19 gennaio 2016, con la quale il Consiglio regionale ha da ultimo approvato l'adeguamento del Piano triennale di cui sopra (Capitolo "Assegni di studio"), alle nuove disposizioni contenute negli articoli 52 e 54 della l.r. 26/2015, oltre che nell'Ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015;

visto, in particolare, l'Allegato B al suddetto provvedimento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 della l.r. 28/2007, nel riprodurre il testo coordinato del Capitolo "Assegni di studio" del Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa così come risultante da tutte le modifiche finora intervenute, riporta le vigenti modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per accedervi e i relativi criteri, così come da ultimo definiti;

visto l'articolo 12, comma 6 bis, della l.r. 28/2007, ai sensi del quale la Giunta regionale approva con propria deliberazione:

- le modalità di gestione dello strumento di intervento;
- l'importo minimo;
- i termini di presentazione delle istanze e di erogazione degli assegni di studio;

visto, in particolare, l'articolo 54, comma 2, della l.r. 26/2015, a norma del quale il bando previsto dall'articolo 12 della l.r. 28/2007 per l'erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è approvato entro il 31 gennaio 2016;

ritenuto di stabilire, in vista dell'imminente approvazione del bando in questione, in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata, le seguenti modalità di gestione dello strumento di intervento:

a) Al fine di proseguire la dematerializzazione e la semplificazione del processo di gestione del Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio avviata nell'anno 2013 anche in occasione del nuovo bando per l'erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, i cittadini interessati, interagendo direttamente con la Regione Piemonte, potranno compilare ed inoltrare tale Modulo esclusivamente mediante l'accesso all'applicazione sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Le richieste di contributo potranno essere presentate accedendo all'applicazione sul sito con le credenziali previste dalla D.G.R. n. 37-6240 del 2.8.2013, nonché con certificati digitali, secondo modalità da dettagliare con successivo provvedimento dirigenziale.

b) Per richiedere il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo prevista dall'articolo 27 della legge 23.12.1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e s.m.i. è confermato anche per il nuovo bando l'utilizzo del "Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio", da approvare contestualmente al bando stesso. I relativi criteri operativi di fruizione restano quelli individuati con D.G.R. n. 43-11826 del 23.2.2004.

Ritenuto di individuare, quale importo minimo di erogazione degli assegni di studio previsti dall'articolo 12 della l.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, la somma di euro 25,00, in relazione agli oneri amministrativi sostenuti dalla Regione Piemonte;

ritenuto di stabilire nel 15 febbraio 2016 il termine di apertura del bando di cui sopra, data utile al fine di consentire agli interessati di dotarsi del modello I.S.E.E. 2016, indispensabile per l'accesso ai benefici, essendo l'omologo modello 2015 non più utilizzabile oltre la data del 15 gennaio 2016;

dato atto che con la D.C.R. n. 122 – 1540 del 19 gennaio 2016, prima richiamata, il Consiglio regionale ha stabilito, quale norma finale per l'erogazione degli assegni di studio anni 2014/2015 e 2015/2016, che le relative domande possono essere presentate per un periodo di 80 giorni, a decorrere dal termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis della l.r. 28/2007;

ritenuto conseguentemente di individuare al 5 maggio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui sopra, per complessivi ottanta giorni di apertura;

preso atto che, per l'erogazione degli assegni di studio 2014/2015 – 2015/2016 ed i relativi oneri di gestione, risulta attualmente stanziata sul bilancio regionale per l'anno 2016 la somma complessiva di euro 12.862.043,67, a valere sulla dotazione finanziaria dei capitoli 169316 (assegni studio per

libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti) e 179686 (assegni di studio per iscrizione e frequenza);

ritenuto infine di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'approvazione del bando per l'erogazione degli assegni di studio anni 2014/2015 e 2015/2016 e tutti i connessi adempimenti;

vista la legge regionale 11.4.2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;

vista la legge regionale 28.7.2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;

visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA);

vista la legge regionale 15.5.2015 n. 10 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017);

vista la legge regionale 29.12.2015 n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie);

vista la legge regionale 30.12.2015 n. 30 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28);

vista la D.G.R. n. 9-2697 del 23.12.2015 di variazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio di previsione 2015";

vista la D.G.R. n. 10-2698 del 23.12.2015 di assegnazione delle risorse finanziarie a seguito dell'approvazione della deliberazione legislativa "Assestamento 2015 e disposizioni finanziarie 2015-2017";

vista la D.G.R. n. 1-2780 del 30.12.2015 di integrazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio 2015;

vista la legge regionale 30.12.2015 n. 29 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie);

visto il D.D.L. n. 190 del 30.12.2015 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018);

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

Per le finalità del bando unico per l'erogazione degli assegni di studio di cui all'articolo 12 della l.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016:

- di applicare le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per accedervi e i relativi criteri definiti dal Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014 (Capitolo "Assegni di studio"), approvato con

D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, e da ultimo modificato con D.C.R. n. 122 – 1540 del 19 gennaio 2016;

- di dare atto che il testo coordinato del Capitolo “Assegni di studio” del Piano triennale di cui sopra, così come risultante da tutte le modifiche finora intervenute, è contenuto nell’Allegato A alla presente deliberazione, della quale lo stesso fa parte integrante e sostanziale;

- di stabilire, a norma dell’articolo 12, comma 6 bis, della l.r. 28/2007, le seguenti modalità di gestione dello strumento di intervento:

a) Al fine di proseguire la dematerializzazione e la semplificazione del processo di gestione del Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio avviata nell’anno 2013 anche in occasione del nuovo bando per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, i cittadini interessati, interagendo direttamente con la Regione Piemonte, potranno compilare ed inoltrare tale Modulo esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Le richieste di contributo potranno essere presentate accedendo all’applicazione sul sito con le credenziali previste dalla D.G.R. n. 37-6240 del 2.8.2013, nonché con certificati digitali, secondo modalità da dettagliare con successivo provvedimento dirigenziale.

b) Per richiedere il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo prevista dall’articolo 27 della legge 23.12.1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e s.m.i. è confermato anche per il nuovo bando l’utilizzo del “Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio”, da approvare contestualmente al bando stesso. I relativi criteri operativi di fruizione restano quelli individuati con D.G.R. n. 43-11826 del 23.2.2004.

- di individuare, quale importo minimo di erogazione degli assegni di studio previsti dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, la somma di euro 25,00, in relazione agli oneri amministrativi sostenuti dalla Regione Piemonte;

- di stabilire i seguenti termini di presentazione delle istanze: dal 15 febbraio 2016 al 5 maggio 2016;

- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l’approvazione del bando per l’erogazione degli assegni di studio anni 2014/2015 e 2015/2016 e tutti i connessi adempimenti;

- di prendere atto che, per l’erogazione dei medesimi assegni e per i relativi oneri di gestione, risulta attualmente stanziata sul bilancio regionale per l’anno 2016 la somma complessiva di euro 12.862.043,67, a valere sulla dotazione finanziaria dei capitoli 169316 (assegni studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti) e 179686 (assegni di studio per iscrizione e frequenza).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Testo coordinato del capitolo “Assegni di studio” del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012–2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142–50340.

ASSEGNI DI STUDIO

L'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

- iscrizione e frequenza (comma 1, lettera a);
- libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti (comma 1, lettera b).

I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA A)

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente, a seguito di emissione da parte della Regione (Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) di apposito bando realizzato esclusivamente con modalità informatiche finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza.

Definizione dei criteri

Soglia reddituale per accedere al contributo.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a € 26.000,00²⁶.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado

²⁶ In base all'ordine del giorno n. 1107 “Crisi occupazionale ed economica in Piemonte” approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008 si precisa che: se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%; se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

Minore o uguale a € 10.000,00	1.400,00	1.650,00	2.150,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.050,00	1.300,00	1.800,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	950,00	1.200,00	1.400,00

Il contributo è elevato dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre esigenze educative speciali.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

Per l'erogazione del contributo e per le spese regionali di gestione si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio. Il 4% delle risorse individuato sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

II LIBRI DI TESTO, ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente a seguito di emissione da parte della Regione (Assessorato Istruzione, Sport e Turismo, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) di apposito bando realizzato esclusivamente con modalità informatiche finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, per la parziale copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti.

Definizione dei criteri

Soglia reddituale per accedere al contributo.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a € 26.000,00.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado
Minore o uguale a € 10.000,00	260,00	380,00	620,00

Da € 10.000,01 a € 20.000,00	245,00	365,00	610,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	220,00	330,00	550,00

L'assegno è elevabile dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Al fine di prevenire la potenziale dispersione scolastica degli studenti - delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione - residenti nei comuni classificati a media ed alta marginalità causata dal disagio derivante dalla distanza chilometrica e dal tempo di percorrenza necessari per raggiungere le sedi scolastiche, l'assegno erogabile è elevato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, fino ad un massimo del 70% della provvidenza assegnabile.

Analogamente l'assegno erogabile può essere aumentato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, del 30% per gli allievi frequentanti le scuole secondarie di II grado e i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per gli allievi residenti nei comuni in situazione di marginalità, qualora la distanza tra il comune di residenza e la sede scolastica-formativa sia pari o superiore a 25 chilometri.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

Per l'erogazione del contributo si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio, comprensive delle spese regionali di gestione. Il 3% delle risorse individuate sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES ed il 14% per l'integrazione della provvidenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, residenti nelle zone con disagio geografico.

III DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO ANNI 2014/2015 E 2015/2016

Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26, il bando previsto dall'articolo 12 della l.r. 28/2007 per l'erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico.

Con l'emissione del bando, ciascun richiedente, avendone titolo, potrà:

- presentare istanza di assegno di studio sull'anno scolastico 2014/2015;
- presentare istanza di assegno di studio sull'anno scolastico 2015/2016;
- presentare istanza di assegno di studio sia sull'anno scolastico 2014/2015 sia sull'anno scolastico 2015/2016.

Per ciascuna istanza, resta fermo il limite di cui all'articolo 27, comma 3 della l.r. 28/2007.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall'articolo 52 della l.r. 26/2015, la compilazione delle domande è di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica.

In base all'ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull'anno scolastico 2014/2015 sia sull'anno scolastico 2015/2016, il contributo per ciascun figlio viene determinato sommando al contributo di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento del contributo di importo minore riferito all'altra annualità.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute nelle rispettive annualità.

IV NORMA FINALE

Le domande relative ai bandi previsti dal capitolo "Assegni di studio" possono essere presentate per un periodo di 80 giorni, a decorrere dal termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis della l.r. 28/2007.